

145/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80746** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 23.06.2026 dal Sig. XX (omissis), nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Riccardo Faranda (avvriccardofaranda@pec.it) e dall'Avv. Pasquale Maria Crupi (avvcrupipasqualemaria@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio legale degli stessi difensori, sito in Roma, alla Via Cosseria n. 2.

contro

INPS (Gestione ex Inpdap) – in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 15.04.2026, celebrata con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Salvatore Dell'Alpi, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell'Avv. Andrea Botta, per l'IINPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi dell'art. 2, della legge n. 222/1984 con la conseguente condanna dell'INPS a riconoscergli i benefici sin dalla data della prima domanda amministrativa; in subordine, chiede il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inabilità, con determinazione del danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali.

A questo fine, fa presente di aver lavorato alle dipendenze della società Ferrovie dello Stato s.p.a. (ora Trenitalia s.p.a.) dal 15.06.1982 al 21.09.2011, data di cessazione del rapporto a seguito di licenziamento disciplinare.

Nel ricorso, viene specificato che *"a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e a fronte della successiva insorgenza di varie patologie documentate"*, in data 20.05.2013, il ricorrente presentava all'INPS domanda di pensione ordinaria di inabilità ex art. 2, della legge n. 222/1984 (o, in subordine, di assegno ex art. 1 della legge 222/1984).

Con nota del 28.06.2013, l'INPS rigettava l'istanza per mancanza del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

requisito sanitario ex art. 2 legge n. 222/1984, contro il suddetto provvedimento, il ricorrente presentava ricorso amministrativo che veniva respinto ed agiva in sede civile.

Nel processo civile di primo grado, a seguito di CTU, veniva riconosciuto al ricorrente soltanto il diritto all'assegno ordinario mentre veniva rigettata la domanda in ordine alla pensione di invalidità.

Con sentenza n. 792/2025 del 28.04.2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di questa Corte.

Il ricorrente, pertanto, riassumeva il giudizio davanti a questo Giudice Unico al quale chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi dell'art. 2, della legge n. 222/1984; in subordine chiede il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inabilità; in via istruttoria chiede la rinnovazione della CTU al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto ex artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984.

Con memoria depositata in data 11.03.2026, si è costituito in giudizio l'INPS che ha contestato il fondamento della pretesa attorea rappresentando che, per il personale dipendente dalle ex Ferrovie dello Stato, le prestazioni di invalidità sono esclusivamente: a) la pensione privilegiata, ai sensi dell'art. 225 del T.U. n. 1092/1973, che spetta indipendentemente dalla durata del servizio maturato, all'iscritto che per infermità e/o lesioni dipendenti da fatti di servizio diviene inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria; b) la pensione di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

invalidità per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria, che compete agli iscritti che cessano dal servizio ferroviario per licenziamento a causa di inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria ai sensi dell'art 219 del T.U. n. 1092/1973; c) la pensione per inabilità permanente ed assoluta, introdotta a decorrere dal 01.01.1996 dall'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995 per il personale cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, *“per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”* ed abbiano particolari requisiti contributivi.

Ad avviso della controparte, la posizione del ricorrente, all'atto della cessazione dal servizio, non era riconducibile ad alcuna delle situazioni sopra richiamate.

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio consiste nell'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione ordinaria di inabilità, sin dalla data della prima domanda amministrativa, o, in subordine, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inabilità.

2. Sulla questione giova richiamare quanto già illustrato nella sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato la giurisdizione di questa Corte: *“a prescindere da quello che è stato formalmente prospettato nel ricorso introduttivo del giudizio, la pensione di inabilità in favore dei lavoratori, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è quella regolata dall'art.*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e non quella disciplinata dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984"

Infatti, il citato comma 12 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 ha esteso l'istituto della pensione di inabilità ex art. 2 della legge n. 222/1984, già prevista per gli iscritti AGO, anche ai dipendenti pubblici e a quelli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste.

3. Il richiamato art. 2, comma 12, stabilisce, al riguardo, che «Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

È opportuno notare che il riconoscimento del suddetto trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistico è subordinato ad una serie di requisiti: innanzitutto, il beneficiario deve aver cessato il servizio a causa di infermità non dipendenti da causa di servizio; in secondo luogo viene richiesto il requisito sanitario di trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; da ultimo, viene richiesto un periodo di contribuzione minima.

4. I suddetti presupposti non paiono verificarsi nel caso di specie, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente (come affermato dallo stesso nel ricorso) non è intervenuta per infermità ma per motivo disciplinare e che, solo successivamente, *"a distanza di quasi due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro ed a fronte della successiva insorgenza di varie patologie"* (come narrato nel ricorso), il ricorrente ha presentato domanda ordinaria di inabilità ex art. 2, della legge n. 222/1984.

5. Pertanto, in ordine alla suddetta pretesa, il ricorso non è fondato e va respinto.

6. Con riferimento, invece, alla domanda subordinata del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di inabilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, va osservato che il ricorrente chiede l'applicazione di una disposizione normativa che, come dedotto dalla controparte, non si applica al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato ma esclusivamente agli iscritti della gestione AGO dell'INPS, in cui non rientra parte attrice.

Ora, se è vero che, come riconosciuto in precedenza, il già citato art. 2 comma 12, della legge n. 335/1995 ha esteso l'istituto della pensione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di inabilità ex art. 2 della legge n. 222/1994, già prevista per gli iscritti AGO, anche ai dipendenti pubblici e a quelli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e che sulla base di questa estensione è stato possibile ritenere assimilabile la disciplina della pensione di invalidità di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984 a quella di inabilità di cui del citato art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995; va tuttavia riconosciuto che tale estensione agli iscritti del Fondo Speciale in questione non può riguardare anche l'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 222/1984, sia perché manca qualsiasi espressa previsione normativa in tal senso; sia perché detto assegno concerne *“un beneficio chiaramente del tutto diverso, quanto ai requisiti e ai criteri di computo, dalla pensione d'inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 335/1995 (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984)”* (cfr., Sez. Puglia, n. 81/2022; II App, n. 195/2014; Cass. civ., sez. lav., n. 14180/2017).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso è infondato e va respinto.

8. Attesa la natura della questione trattata, si ritiene sussistano apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.04.2026 11:37:22
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
